

1445
23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Casoria

Drs. Paola L. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al r. R.G.

Oggetto: risarcimento danni,

tra

GENNARO, nato a Casoria C.F.

elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco alla Via Felice Terracciano n. 165 nella sede della Raffaele La Gatta Società tra Professionisti s.r.l. rappresentato e difeso

in sostituzione dell'Avv. Raffaele La Gatta giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

Attore

contro

ANGELA, nata

domiciliata in Arzano alla

Convenuto contumace

nonchè

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI p.i. 0230978960 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla

presso lo studio di

o rappresenta e difende giusta procura generale alle liti agli atti.


Convenuto

CONCLUSIONI

Per l'attore: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della Sig.ra Angela assicurata con la Nobis Compagnia di Assicurazioni in ordine alla produzione dell'incidente per cui è causa e per l'effetto condannarla in solido con l'assicurazione al risarcimento dei danni.

Per la convenuta Nobis Assicurazioni s.p.a. Rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed improcedibile in fatto ed in diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. | Gennaro conveniva in giudizio la Sig.ra Angela nonché la Nobis Assicurazioni s.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché, ritenuta la responsabilità della Sig.ra Angela nella causazione dell'incidente stradale, fosse quest'ultima condannata, in solido con l'assicurazione, al risarcimento dei danni.

Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda il Sig. Gennaro esponeva:

- Che al momento dell'incidente era proprietario dell'autovettura)
-----;
- che il giorno alle ore 18,15 circa in Casavatore alla Giovanni Esposito altezza 'autovettura di sua proprietà veniva investita e danneggiata dall'autovettura di proprietà della Sig.ra Angela assicurata con la Nobis Compagnia di Assicurazioni;
- che a seguito di detto incidente l'autovettura attorea aveva subito danni determinati in € 11.256,43

Provvedeva alla propria costituzione in giudizio la Nobis Assicurazioni s.p.a. che contestava in punto di fatto e di diritto gli assunti attorei.

Ammissa ed espletata la prova per testi nonché la C.T.U tecnica, rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza dell'8 Febbraio 2023

MOTIVI della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla L. 689/09 e, pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Preliminarmente deve essere rilevato che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dalla Legge, e sempre preliminarmente va dichiarata la contumacia della Sig.ra Angela, ritualmente citata e non costituitasi e sempre preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità della domanda perché risulta adempiuto l'onere previsto dall'art. 22 della Legge n. 990/69 e sue successive modifiche e/o integrazioni. E sempre preliminarmente, il Giudicante rileva la propria competenza per materia, per territorio e per valore a conoscere del presente giudizio.

Ciò premesso, dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa e che dagli atti depositati non risulta che il diritto al risarcimento dell'attore sia prescritto.

Il rapporto assicurativo non risulta contestato.

Dall'espletata prova testimoniale è dato rilevare che verso la fine del mese di Marzo dell'anno 2017, \ () circa in Casavatore , si è verificato il sinistro di cui è causa.

I testimoni, escussi all'udienza dell'8 febbraio 2019 19 hanno confermato l'atto introduttivo precisando la dinamica dell'incidente, indicavano i punti d'impatto e sottoscrivevano le foto in atti. Tanto premesso si procedeva a nominare un CTU perchè verificasse la compatibilità e stimasse i danni e sulla scorta della relazione tecnica del C.T.U. nominato, le cui conclusioni sono da ritenersi ampiamente condivisibili in quanto fondate su un accurato ed approfondito esame e su una corretta valutazione della documentazione in atti, e dato che non è emerso alcun elemento di colpa concorrente da parte dell'attore nella causazione del sinistro de quo, questo Giudicante, tenuto conto del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stima il danno pari ad € 4.450,00 comprensivo di IVA per i danni alla vettura .

Tali essendo le risultanze processuali, e dato che non è emerso alcun elemento di colpa concorrente da parte dell'attore nella causazione del sinistro de quo, si conclude per la dichiarazione di responsabilità della convenuta sig. Angela.

La sentenza, ai sensi dell'art. 292 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. Mazzocchi Gennaro, così provvede:

Dichiara la sig. (Angela, in qualità di proprietaria dell'auto Smart unica responsabile nella causazione del sinistro per cui è causa ;

Condanna i convenuti sig. Angela, in qualità di proprietaria dell'auto Smart la soc. Nobis Compagnia di Ass.ni s.p.a., in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del sig. ' Gennaro, della somma di € quattromilaquattrocentocinquanta/00 comprensiva di IVA, per i danni al veicolo con interessi legali dalla sentenza .


Condanna sempre i convenuti, in solido, al pagamento, avuto riguardo al valore effettivo della controversia ed alla complessità della stessa ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 4 del D.M. 140/2012, nonché tenuto conto dell'impegno profuso dalle parti, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €1.400,00# di cui €200,00# per spese, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario .

Pone definitivamente a carico degli stessi le spese di CTU così come liquidate in complessive € 500,00 su allegato modello;

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Casoria, 24 Febbraio 2023

GIUDICE DI PACE CASORIA
27 FEB 2023
DEPOSITATO IN CANCELLERIA


Il Giudice di Pace
Avv. Paola

PUBBLICATO
IL 30 MAG. 2023
IL CANCELLIERE

